

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3831 del 25/07/2018
Oggetto	PROCEDIMENTO RA01A0221/18RN01 - COMUNE DI CERVIA - CONCESSIONARIO HOTEL ROMA SRL - RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA PREFERENZIALE CON CAMBIO DI TITOLARITA'
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4002 del 24/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO RA01A0221/18RN01
COMUNE DI CERVIA
CONCESSIONARIO HOTEL ROMA SRL
RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA PREFERENZIALE CON CAMBIO DI
TITOLARITA'

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" (Allegato 6) e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2500". (allegati C e D);
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso irriguo: DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale 18149 del 02/12/2005 trasmessa con nota prot. 104240/363 del 02/12/2005 con la quale la Regione Emilia Romagna ha provveduto al rilascio della concessione preferenziale alla ditta Trevi snc, CF 00749550398, per la derivazione di acqua sotterranee, ad uso "altri usi igienici o assimilati", mediante un pozzo ubicato in comune di Cervia, distinto catastalmente al foglio 34/c mapp. 683-747, della profondità dichiarata di 07 metri, assentita fino al 31/12/2005, procedimento RA01A0221;

TENUTO CONTO della comunicazione pervenuta agli atti di questa Agenzia con prot. PGRA/2017/8505 del 21/06/2017 nella quale si evince che la posizione del manufatto di prelievo, attualmente in essere, non sia sovrapponibile alle specifiche catastali precedenti oltre alla comunicazione di cambio di titolarità della concessione a favore della ditta Hotel Roma srl, CF 00458540390;

DATO ATTO della richiesta di rinnovo della concessione preferenziale, presentata dalla ditta Hotel Roma srl, CF 00458540390, ed assunta agli atti con il prot.

PGRA/2018/6215 del 14/05/2018 integrata con prot. PGRA/2018/6674 in data 23/05/2018, procedimento RA01A0221/18RN01;

DATO ATTO che dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- il prelievo avviene tramite un pozzo esistente e che le opere per il prelievo sono ubicate in comune di Cervia, distinto catastalmente al foglio 34 mapp. 2618, della profondità dichiarata di 07 metri;
- l'uso della risorsa risulta essere per l'uso igienico o assimilato (innaffiamento giardino della struttura alberghiera);
- la quantità d'acqua richiesta è pari complessivamente a circa 20 mc/anno;
- il prelievo avviene con una elettropompa sommersa di potenza pari a 0,736kW e portata massima pari a 6,33 l/sec;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione alla tipologia di uso;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo della concessione è assoggettata al procedimento di concessione semplificata, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Regionale 41/2001;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria della SAC di Ravenna in data 10/07/2018 conservata agli atti della Struttura, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta:
 - Essendo il risultato della applicazione del metodo ERA **A (attrazione)** il parere dell'Autorità di Distretto si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

- 9015ER DQ1 FPF Freatico di pianura fluviale
STATO quantitativo SQUAS: BUONO;
STATO qualitativo SCAS: BUONO;
Corpo idrico non a rischio;

ACCERTATA, inoltre, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica del prelievo trattandosi di uso igienico o assimilato (innaffiamento giardino della struttura alberghiera), per un fabbisogno teorico complessivo pari a 20 mc/anno; da cui il quantitativo richiesto risulta compatibile con la tipologia dell'uso;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso igienico o assimilato di cui alla lett. f) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti relativi al deposito cauzionale ed al canone;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata, ai sensi del Regolamento Regionale 41/2001, della ditta Hotel Roma srl, CF 00458540390, per l'uso igienico o assimilato con le limitazioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

TENUTO CONTO che fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di rinnovare con cambio di titolarità alla ditta Hotel Roma srl, CF 00458540390, la concessione preferenziale semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Cervia, mediante un pozzo distinto catastalmente al foglio 34 mapp. 2618, della profondità dichiarata di 07 metri, per uso igienico o assimilato (innaffiamento giardino della struttura alberghiera), procedimento RA01A0221/18RN01;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 6,33 l/sec, corrispondente ad un **volume massimo complessivo di 20 mc/anno**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione abbia scadenza fino al **31/12/2022**;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2018 pari ad **€ 162,45**;
6. che per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento dell'importo relativo al canone dovuto oltre al versamento del deposito cauzionale;
7. di dare conto che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi al 2018 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno. Sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2018 che saranno definite da futuri atti regionali;
8. di fissare l'importo di **€ 250,00** quale deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che dovrà essere corrisposto all'atto della sottoscrizione del disciplinare e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi al deposito cauzionale ed ai canoni dovuti;
10. di dare atto che sono state versate, le spese di istruttoria pari ad € 102,00 in data 11/05/2018;

11. di dare atto che ai fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
12. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
13. di dare conto che unitamente alla copia firmata del disciplinare il concessionario ha fatto pervenire alla SAC di Ravenna il deposito cauzionale e il versamento delle annualità di canoni dovuti;
14. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
15. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
16. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
17. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione preferenziale semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico o assimilato (innaffiamento giardino della struttura alberghiera), rilasciata alla ditta Hotel Roma srl, CF 00458540390, procedimento RA01A0221/18RN01.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea dal corpo idrico 9015ER DQ1 FPF Freatico di pianura fluviale, avviene mediante 01 pozzo, ubicato in Comune di Cervia, distinto catastalmente al foglio 34 mapp. 2618, coordinate UTM RER, x: 768.005; y: 906.797 avente le seguenti caratteristiche:

- profondità di 07 metri;
 - diametro di 25 mm;
 - equipaggiato con pompa sommersa da 0,736 kW;
- La risorsa derivata sarà utilizzata per l'uso igienico o assimilato (innaffiamento giardino della struttura alberghiera);

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva l/s 6,33;**
- **volume annuo complessivo circa mc 20;**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 **è rilasciata fino al 31 dicembre 2022** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2022**

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Struttura concedente.

ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.